

TASSA ANNUALE: VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

La tasa annuale per la vidimazione libri sociali

Il 16 marzo di ciascun anno, scade il termine di versamento della tasa annuale sulle concessioni governative dovuta per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili (c.d. vidimazione). Non tutti i soggetti passivi IVA sono obbligati e non tutti i registri contabili vanno vidimati. L'importo dovuto è forfettario e varia in base all'ammontare del capitale o del fondo di dotazione del soggetto passivo.

Si ricorda che la vidimazione va effettuata dal Registro Imprese e dai notai ed i libri presentati vengono, in genere, vidimati contestualmente alla presentazione, compatibilmente con il flusso di richieste pervenute nella giornata.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Le sanzioni per l'omesso versamento della tasa di vidimazione

L'omesso versamento della tasa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tasa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. Il versamento della tasa sulla vidimazione dei libri sociali può usufruire dei benefici del ravvedimento operoso.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Richieste credito d'imposta per spese di vigilanza

Lavoro - Lavoratori domestici: sì alla videosorveglianza

Impresa - Sabatini-ter: contributo "potenziato"

Scadenze dal 23 febbraio al 9 marzo 2017

ADEMPIMENTI

LA TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

di Antonio Gigliotti

Premessa

Il 16 marzo di ciascun anno, scade il termine di versamento della tassa annuale sulle concessioni governative dovuta per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili (c.d. vidimazione). Ad ogni modo non tutti i soggetti passivi IVA sono obbligati e non tutti i registri contabili vanno vidimati. L'importo dovuto è forfettario e varia in base all'ammontare del capitale o del fondo di dotazione del soggetto passivo.

Si ricorda che la vidimazione va effettuata dal Registro Imprese e dai notai ed i libri presentati vengono, in genere, vidimati contestualmente alla presentazione, compatibilmente con il flusso di richieste pervenute nella giornata. La tassa annuale va invece versata all'Agenzia delle Entrate.

Ambito oggettivo della vidimazione

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (di cui articolo 2421 del codice civile).

In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

- ✓ libro dei soci;
- ✓ libro delle obbligazioni;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ✓ ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Le predette scritture, dunque, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.

Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile di cui all'art. 2214 (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.

AMBITO OGGETTIVO

Normativa di riferimento	Obbligo vidimazione (SI/NO)
Libri di cui all'art. 2421 c.c.	SI
Libri di cui all'art. 2214 c.c. ed altre norme fiscali	NO (Per tali scritture contabili, l'unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse). Ad ogni modo, per essi, la vidimazione resta facoltativa.

Ambito soggettivo della vidimazione

In merito ai soggetti obbligati alla vidimazione, ovviamente si tratta dei soggetti obbligati alla tenuta dei predetti libri contabili/sociali. In particolare si tratta di:

⇒ società di capitali, comprese quelle consortili.

ATTENZIONE



L'obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione ordinaria (non fallimento).

Inoltre si ricorda che la Legge 2/2009, con effetto dal 30/03/2009, ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilità limitata; pertanto, la bollatura di tale libro per le srl non è più obbligatoria, ma facoltativa.

Volendo fornire un quadro di sintesi:

AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti obbligati	Soggetti esonerati
<ul style="list-style-type: none"> • S.p.a., s.r.l., s.a.p.a., e società cooperative; • società consortili; • società in liquidazione ordinaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese individuali; • società di persone; • consorzi con attività esterna; • società in fallimento; • società sportive dilettantistiche.

I costi

Per la vidimazione, oltre alla tassa annuale di concessione governativa (da versarsi il 16/03 di ogni anno) sono dovute anche:

- imposta di bollo;
- diritti di segreteria.

L'imposta di bollo, per i libri obbligatori delle società di capitali, è in ragione di una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 (le cooperative edilizie, iscritte nell'Albo delle Cooperative, sono esenti da bollo). Per le società di persone e le imprese individuali che desiderino vidimare il libro giornale o il libro inventari, l'importo di cui sopra è raddoppiato: due marche da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100. L'imposta di bollo non è dovuta per i registri di carico e scarico e per i formulari di identificazione rifiuti.

I diritti di segreteria possono essere pagati direttamente allo sportello della CCIAA competente per la vidimazione.

La tassa annuale di vidimazione

Per alcune categorie di soggetti (si tratta, delle s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) è dovuta la tassa annuale di concessione governativa.

L'importo da versare varia a seconda dell'ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito.

In particolare l'importo è pari a:

- ⇒ **309,87 euro**, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro;
- ⇒ **516,46 euro**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.



ATTENZIONE

Le cooperative per bollare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro adunanze e deliberazioni assemblee, libro adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo, libro obbligazioni, libro adunanze e assemblee obbligazionisti, libro adunanze e deliberazione del collegio sindacale) devono pagare (in sede di vidimazione) la tassa di concessioni governative, per l'importo di:

- ⇒ € 67,00 ogni 500 pagine o frazioni di 500;
- ⇒ € 16,75 ogni 500 pagine o frazioni di 500 nel caso di cooperativa di edilizia economica e popolare, allegando una dichiarazione firmata da un legale rappresentante, unitamente alla fotocopia di un suo documento d'identità, con la quale si attesta di essere destinatari delle agevolazioni che comportano la riduzione di un quarto delle tasse e concessioni governative ai sensi del Regio Decreto del 28.04.1938 art. 147.

Le imprese individuali e le società di persone che, pur non avendo alcun obbligo, intendano comunque vidimare i libri, sono soggetti al versamento della tassa di concessione governativa come per le società cooperative.

Le cooperative sociali e i soggetti O.N.L.U.S. sono esenti da imposta di bollo e dalle tasse e concessioni governative.

Modalità e termini di versamento

Il versamento della tassa annuale di vidimazione, avviene nel modo che segue:

- ⇒ per l'anno d'inizio attività utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI. Il versamento va fatto prima della presentazione della dichiarazione d'inizio attività ai fini Iva;
- ⇒ per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085".

ESEMPIO

Una s.r.l. ha un capitale sociale all'1.1.2017 pari ad € 370.000.

In tal caso, entro il 16.3.2017 la società deve versare la tassa di vidimazione dovuta per il 2017 nella misura di € 309,87.

Il modello F24 per il versamento è così compilato:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		7085		2017	3 0 9 8 7		
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					3 0 9 8 7 B		SALDO (A-B)
							3 0 9 8 7

Sistema sanzionatorio

Secondo quanto riportato nel sito istituzionale dell'Amministrazione Finanziaria, l'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/72, ossia:

- ⇒ dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.



ATTENZIONE - Essendo la tassa in commento un tributo gestito dall'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi applicabile l'istituto del ravvedimento operoso nelle sue diverse forme previste dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997.

Per il versamento della sanzione, va utilizzato il Mod. F23 riportando:

- ⇒ il codice ufficio RCC;
- ⇒ la causale SZ;
- ⇒ codice tributo 678T.

Gli interessi vanno, invece, cumulati al codice tributo "7085" nel Modello F24.

CHECK LIST

TASSA ANNUALE: VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

INFORMAZIONI NECESSARIE	
Forma giuridica	<input type="checkbox"/> Società di capitali <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Società consortile <input type="checkbox"/> Società in liquidazione <input type="checkbox"/> Altro
Capitale sociale capitale o fondo di dotazione all' 1/1/2017	<input type="checkbox"/> Superiore a 516.459,90 <input type="checkbox"/> NON superiore a 516.459,90
Soggetto che ha iniziato l'attività nel 2017	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Soggetto già in attività nel 2017	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

DA SAPERE

LE SANZIONI PER L'OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA DI VIDIMAZIONE

di Roberta Aiolfi

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Il versamento della tassa sulla vidimazione dei libri sociali può usufruire dei benefici del ravvedimento operoso.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. Il versamento della tassa sulla vidimazione dei libri sociali può usufruire dei benefici del ravvedimento operoso.

La regolarizzazione può quindi essere effettuata con la riduzione delle sanzioni, in base alla tempistica del versamento.

TERMINE DI VERSAMENTO TARDIVO	RIDUZIONE SANZIONI
Entro 14 giorni dalla violazione	1/15 della sanzione per ogni giorno di ritardo
Da 15 giorni a 30 giorni dalla violazione	1/10 della sanzione
Da 31 giorni a 90 giorni dalla violazione	1/9 della sanzione
Entro un anno dalla violazione (o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione)	1/8 della sanzione
Entro 2 anni dalla violazione (o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione)	1/7 della sanzione

Oltre 2 anni dalla violazione (o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione)	1/6 della sanzione
--	---------------------------

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, unitamente al versamento degli interessi di mora, da aggiungere al **codice tributo 7085**.

Il tasso di **interesse legale** è pari a:

- 0,50% in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- 0,20% in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Il versamento della sanzione dovrà essere effettuato mediante **modello F23** evidenziando:

- il codice 678T "Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative",
- il codice ufficio "RCC",
- la causale "SZ" per il pagamento della sola sanzione ridotta.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Intra-2: obbligo di trasmissione limitato

L'obbligo di trasmissione delle comunicazioni Intra-2 permane solo a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile dei modelli per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni per un valore superiore a **50.000 euro nel IV trimestre 2016** ovvero a **gennaio 2017**.

Agenzia delle Entrate-Agenzia delle Dogane-ISTAT, comunicato 17 febbraio 2017

Sisma: rottamazione cartelle fino al 2018

Le popolazioni residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 possono aderire alla definizione agevolata delle cartelle entro il **31 marzo 2018**, anziché entro il 31 marzo 2017.

I termini sono stati prorogati dal D.L. n. 8/2017. Son sospese fino al **30 novembre 2017** le varie attività relative alla **notifica** delle cartelle di pagamento nonché alla **riscossione coattiva**.

Equitalia, comunicato 16 febbraio 2017

Studi di settore: specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2016.

In particolare, per quanto riguarda i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei **Comuni colpiti dal sisma**, date le criticità originate dagli effetti degli eventi dei mesi di agosto e ottobre 2016, **non saranno tenuti alla presentazione** dei modelli dichiarativi.

Agenzia delle Entrate, provv. 15 febbraio 2017, n. 33991

730, 770, CNM, IRAP e Redditi: specifiche tecniche

Con **sette distinti provvedimenti** datati tutti 15 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le **specifiche tecniche** da utilizzare per la trasmissione telematica all'Agenzia stessa dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2017, modello 730/2017, IRAP 2017, Redditi 2017 Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali e nel modello Consolidato nazionale e mondiale 2017, relativi all'anno di imposta 2016.

Agenzia delle Entrate, provvedimenti 15 febbraio 2017

Causale Ente bilaterale del Terziario

Per consentire il versamento dei contributi a favore **dell'Ente Bilaterale del Terziario EBILTER** mediante il mod. F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo:

- **EBLE** - Ente Bilaterale del Terziario EBILTER.

Agenzia delle Entrate, ris. 15 febbraio 2017, n. 20/E

Richieste credito d'imposta spese di vigilanza

Fino al 20 marzo 2017, i contribuenti persone fisiche possono presentare le domande di accesso al credito d'imposta previsto per le spese relative a sistemi di **allarme, vigilanza, videosorveglianza digitale**. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato solamente **in compensazione**, presentando il mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Agenzia delle Entrate, provv. 14 febbraio 2017, n. 33037

Credito R&S: brevetti derivanti da fallimento

I **brevetti** per invenzione e i brevetti per modelli di utilità **possono essere ammessi** al credito d'imposta per ricerca e sviluppo; **non sono ammissibili** invece i **marchi d'impresa e i disegni**.

Sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un **fallimento di altra società**.

Nel caso in cui i documenti di acquisto riportino il costo complessivo dei beni acquistati e non il valore di ogni singolo bene immateriale, per determinare la spesa ammissibile alla determinazione del credito di imposta è possibile adottare il criterio fondato sull'incidenza percentuale del valore normale del singolo bene.

Agenzia delle Entrate, ris. 14 febbraio 2017, n. 19/E

Con SISTER anche i certificati ipotecari

Nuovi servizi disponibili sulla piattaforma **web SISTER**: è possibile richiedere online anche i **certificati ipotecari** e le **copie di note o titoli**: l'utente deve sottoscrivere la richiesta con **firma digitale**, che può essere presentata con il **software Unicert**.

Agenzia delle Entrate, comunicato 14 febbraio 2017

Si arricchisce l'App "Bilancio Aperto"

Il MEF ha reso noto che l'App "Bilancio Aperto" si è arricchita della rubrica **"RGS Informa - Notizie e dati sui conti pubblici"**, scaricabile gratuitamente da Apple Store e da Google Play Store, e che consente ai suoi utilizzatori di consultare le informazioni relative alla contabilità

dello Stato.
MEF, comunicato 14 febbraio 2017

IVA light per le erbe aromatiche surgelate

Alle cessioni di prodotti quali: basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato; origano a rametti o sgranato, si rende applicabile l'aliquota IVA del **5%** (voce n. 1-*bis*) Tabella A, parte II-*bis*, D.P.R. n. 633/1972): il fatto che questi prodotti siano **surgelati** non ne modifica la classificazione in quanto il procedimento tecnologico di surgelazione non altera le **caratteristiche dei prodotti**".
Agenzia delle Entrate, ris. 14 febbraio 2017, n. 18/E

IMU/TASI ENC: nuovo modulo di controllo

Dal **13 febbraio 2017** è disponibile la **nuova versione 2.0.7** del **modulo di controllo** delle **dichiarazioni IMU-TASI** per enti non commerciali, che accetta esclusivamente il tracciato record di cui alle specifiche tecniche versione 1/2015 del 3 giugno 2015.

Si ricorda che le dichiarazioni vanno presentate **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

MEF, comunicato 13 febbraio 2017

Campione d'Italia: riduzione forfetaria al 27,91%

L'Agenzia delle Entrate ha determinato la riduzione forfetaria del cambio da applicare sui redditi prodotti nel 2016 dai soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia pari al **27,91%**, per un importo totale non superiore a **200.000 franchi**.

Agenzia delle Entrate, provv. 10 febbraio 2017

IVAFE Vaticano: codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite mod. F24, dell'IVAFE, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, relativa alle attività detenute presso enti finanziari che svolgono la propria attività nello Stato della Città del Vaticano:

- **1851** - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Convenzione 1° aprile 2015 Repubblica italiana e Santa Sede - Saldo

- **1852** - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Convenzione 1° aprile 2015 Repubblica italiana e Santa Sede - Acconto

Agenzia delle Entrate, ris. 9 febbraio 2017, n. 17/E

8, 5 e 2 per mille: modifiche modelli dichiarativi

L'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle schede e alle sezioni, contenute nei modelli CU 2017; Redditi 2017 Persone fisiche; - 730-1 2017, specificamente riservate all'indicazione del soggetto a cui destinare l'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF. Viene sostituita la finalità denominata ora "**finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016)".

La modifica è stata effettuata per soddisfare una espressa richiesta avanzata dal Ministero dei beni culturali e del turismo. Sono in ogni caso **validamente espresse le scelte già effettuate**.

Agenzia delle Entrate, provv. 9 febbraio 2017, n. 29869

IMPRESA

Sabatini-ter: contributo "potenziato"

Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per la **Sabatini ter "potenziata"**, cioè con la maggiorazione del contributo del **30%** a valere sulla **riserva del 20%** delle risorse stanziata dalla Legge di Bilancio 2017. Vengono forniti i **fac-simile** dei moduli per la **dichiarazione di ultimazione dell'investimento**, per la richiesta erogazione della **prima quota** contributi nonché gli **elenchi** dei beni agevolabili. Dovrà comunque attendersi l'emanazione di un successivo provvedimento direttoriale con quale verranno stabiliti i **termini** per la presentazione delle domande.
Min. Sviluppo economico, circ. 15 febbraio 2017, n. 14036

Bilanci 2017: XBRL per le micro-imprese

UnionCamere e Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili hanno reso noto che è stata pubblicata l'edizione 2017 della Guida ai bilanci.

Il nuovo manuale operativo contiene, in particolare, l'introduzione del bilancio in formato Xbrl per le micro-imprese con i relativi schemi quantitativi.

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione "2016-11-14".

UnionCamere-CNDCEC, comunicato 15 febbraio 2017

Bilanci XBRL: test con "TEBENI"

Con il servizio TEBENI direttamente accessibile **via web**, Infocamere - Registro Imprese mette a disposizione uno strumento di validazione e visualizzazione nei formati **HTML e PDF** dei bilanci per le imprese che redigono e depositano la documentazione contabile tramite trasmissione telematica del documento in formato XBRL.

Il servizio individua immediatamente eventuali difformità o anomalie
prima del deposito al Registro delle Imprese.

InfoCamere, comunicato 16 febbraio 2017

LAVORO

Lavoratori domestici: sì alla videosorveglianza

E' **possibile** l'installazione di un impianto di videosorveglianza collocato in un'abitazione privata all'interno della quale è presente un lavoratore domestico a condizione che si osservino le tutele accordate dalla disciplina sul trattamento dei dati personali, che dispone la necessità del **consenso preventivo** e del connesso obbligo informativo degli interessati.

INL, nota 8 febbraio 2017, n. 1004

Professionisti: limiti al riscatto pensionistico

Il riscatto a fini pensionistici può essere concesso ai liberi professionisti iscritti alla **gestione separata** che, nei periodi di attività svolti prima del **1996** abbiano svolto un'attività lavorativa purché sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Camera dei Deputati, interrogazione 9 febbraio 2017, n. 5-09236

AGENDA

Scadenze dal 23 febbraio al 9 marzo 2017

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	Febbraio 2017	
lunedì 27	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile	
martedì 28	Adempimenti di fine mese	
	Certificazione utili corrisposti	
	Comunicazione periodica intermediari finanziari	
	Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno	
	Imposta di bollo assoluta in modo virtuale	
	Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2017	
	Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie	
	Presentazione degli elenchi Intra 12	
	Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Remissione in bonis	
	Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2016	
	Richiesta INPS regime agevolato	
	Termine presentazione denuncia contratti di affitto di fondi rustici	

	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contributi previdenziali e forme pensionistiche complementari	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese universitarie, spese funebri e spese sanitarie rimborsate	
	Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo	
	Marzo 2017	
giovedì 2	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
martedì 7	Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta	
giovedì 9	Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie	